

Dott. Antonio Pirozzi

Specialista in Medicina del lavoro (CE-6349)
Via Primo Maggio 22, San Felice a Cancelli (CE)
e.mail: studiomedicopirozzi@gmail.com

S.S.I°- "PIRANDELLO - SVEVO" NA Prot. 0001715 del 31/08/2020 06-09 (Entrata)
--

PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI SOGGETTI FRAGILI E PER I RIENTRI DA MALATTIA DOPO ESPOSIZIONE AL COVID19.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici – da specifiche norme del diritto e da quanto riportato nel D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni dirigente scolastico ha provveduto negli scorsi mesi ad integrare il DVR con tutte le norme e misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.

Le stesse sono fondamentali per abbattere il rischio di contagio e pertanto sono da attuare sempre (mascherina, lavarsi le mani, distanziamento ecc.)

In questa fase è divenuta ancora più importante la collaborazione tra le varie figure deputate alla sicurezza (dirigente scolastico, RSPP, RLS e medico competente) al fine di permettere una gestione capillare delle scuole e soprattutto dei dipendenti.

Questo ha permesso di aumentare la tutela del personale e di ricavare delle specifiche direttive per la valutazione dei rischi individuati, per il rientro dei soggetti non più positivi, per i nuovi casi e soprattutto per quei soggetti ritenuti fragili.

Nel corso di questi mesi il governo ha emanato vari DPCM, che hanno permesso di riconoscere agli individui fragili un periodo di malattia fino al 31 luglio 2020 o il lavoro agile, in modo da ridurre a zero i rischi da covid19.

Probabilmente nei prossimi giorni, anche quello che risulta stabilito oggi, potrà essere modificato e passibile di aggiornamenti da parte degli organi competenti.

Allo stato attuale la normativa di riferimento per i soggetti fragili è stata modificata ad agosto e pertanto non sarà più possibile avere un'astensione da lavoro con il riconoscimento di un'identità economica (malattia).

A tal proposito è utile a tutti, ricordare quanto fino ad oggi è stato descritto sui soggetti fragili:

*L'articolo 26 comma 2 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva chiaramente che fino "al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi". **Questa norma non è stata prorogata.***

Il messaggio dell'INPS si ritorna allo stato di malattia ordinaria messaggio INPS.HERMES.31/07/2020.0003014:

"L'art. 74, che ha prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2020 la disposizione di cui all'art. 26 co. 2 del decreto legge n. 18/2020, secondo cui per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immuno depressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, non ha subito modifiche in sede di conversione. Conseguentemente lo specifico giustificativo

*SAP/TM “MERC”, istituito per assicurare il beneficio spettante per le predette assenze, sarà fruibile fino al 31 luglio 2020 e **dal 1° agosto 2020 sarà ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia**”.*

La lettera della Segreteria Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale “Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 in conseguenza alla proroga dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri, estende dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 diverse disposizioni. La scadenza delle disposizioni legislative diverse da quelle esplicitamente individuate dal decreto-legge n. 83, connesse o correlate alla cessazione dello stato di emergenza, resta riferita al 31 luglio 2020. Tra queste, si sottolinea la disposizione prevista dall’art. 26, comma 2, del Decreto-legge cd “Cura Italia”, prorogata fino al 31 luglio dall’art. 74 del Decreto-legge cd “Rilancio” del 19 maggio 2020. Tale articolo aveva previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero ed era prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente” (fonte <https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/comunicazione-su-non-proroga-certificati-malattia-ex-art.-26-cura-italia-iNews1-1869.php>).

È opportuno informare anche sul superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio: La Funzione Pubblica con la circolare n° 3 ricorda che Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Al suo interno, l’articolo 26] prevede significative novità approvate nel corso del procedimento di conversione (...) dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica,

la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività. In ogni caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 87. È importante precisare che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, supera anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile”.

Infine, il protocollo anti covid19 con il quale si definiscono le modalità che dovrebbero caratterizzare il ritorno in sicurezza a scuola, sul punto, il Ministero provvederà a prevedere l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG). Ribadendosi pertanto la vigenza della sorveglianza sanitaria e impegnandosi ad attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l'inizio dell'anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS.

Da quanto sopra riportato emerge che spetterà al Medico Competente valutare quale provvedimento adottare nei confronti del lavoratore come previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché dalla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Il medico

competente, (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

I dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Pertanto, tutti i dipendenti, che pensano di presentare una connotazione di fragilità, possono avanzare domanda di riconoscimento al seguente indirizzo email: studiomedicopirozzi@gmail.com.

Nella domanda si dovranno riportare:

- Dati anagrafici del richiedente, la mansione e l'istituto di appartenenza.
- Relazione a firma del proprio medico curante, contenente le patologie presenti (con data di diagnosi e terapie).
- Certificazione INPS attestante il riconoscimento di invalidità e altro che possa ritornare utile alla valutazione medica.

Il medico competente a mezzo email risponderà all'interessato circa le condizioni per procedere alla visita medica vera e propria, oppure rigettare la domanda per inesistenza delle condizioni legittimanti la richiesta.

Nel caso di riconoscimento si potranno delineare le seguenti due alternative:

1. SOGGETTO IDONEO CON PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI.

Rientra a lavoro con specifiche limitazioni al fine di limitare il rischio di contagio.

2. SOGGETTO INIDONEO TEMPORANEAMENTE

Viene allontanato dall'attività lavorativa fino a fine della pandemia.

Per i non idonei, se si tratta di lavoratori con destinazione amministrativa (impiegati), potrà essere valutata la possibilità di essere adibito al lavoro agile, previa autorizzazione del

dirigente scolastico. Per tutti gli altri si procederà alla richiesta di ricollocazione ove possibile o l'allontanamento dal luogo di lavoro, previa autorizzazione del dirigente scolastico, fino a fine pandemia o emergenza.

A margine della seguente informativa, si ricorda che tutti coloro che sono risultati guariti dal covid19, dovranno effettuare una visita medica del lavoro al rientro, concordando un appuntamento con il medico competente.

Dott. Antonio Pirozzi 26-8-2020

Dott. Antonio Pirozzi
Medico competente
cod. 20477 2018


DIAGRAMMA DIU FLUSSO

